



COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETÀ GEA

GESTIONI ECOLOGICHE AMBIENTALI SPA.

Motivazioni analitiche ex art. 5 del D.Lgs. 175/2016.

All. sub A Deliberazione del Consiglio comunale n. 00 del 20.04.2017

COMUNE DI
PRATA DI PORDENONE
PROVINCIA DI
PORDENONE



EMAS
Gestione ambientale verificata
Reg. N° IT-000639

SOMMARIO

1. PREMESSE.....	3
2. FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETÀ GEA.	4
2.1. Condizioni di carattere generale.....	4
2.2. Condizioni di carattere tecnico-specifico.	9
3. CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELLA SCELTA.	11
3.1. Costo sostenuto.	11
3.2. Convenienza economica.	11
3.3 Sostenibilità finanziaria.....	11
3.4. Valutazioni gestioni alternative.	12
4. PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ.	13
5. DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO.	14

1. PREMESSE.

Il presente documento viene redatto a supporto dell'atto deliberativo adottato dal comune di Prata di Pordenone per l'acquisto delle quote di partecipazione nella società GEA Gestioni Ecologiche Ambientali spa di Pordenone (di seguito GEA).

L'obiettivo dell'acquisizione è quello di poter procedere all'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani a mezzo della medesima società, con la formula dell'«in house providing», così da garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia nell'espletamento del servizio pubblico.

L'Amministrazione comunale, infatti, ritiene opportuno, da un lato, valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio, dall'altro lato, utilizzare forme organizzative e gestionali già esistenti sul territorio e di comprovata efficacia ed esperienza nel settore di riferimento.

Nello specifico il presente documento ha lo scopo di illustrare, in maniera analitica, le motivazioni che stanno alla base della scelta adottata dall'Amministrazione comunale, così come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

In particolare, il **comma 1** del summenzionato articolo prevede che l'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale dimostri che l'operazione di acquisizione delle quote di partecipazione in GEA:

- persegue le finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del medesimo D.Lgs. 175/2016;
- è economicamente conveniente e sostenibile dal punto di vista finanziario, anche in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate;
- tiene conto della possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.
- è compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

Inoltre, ai sensi del **comma 2**, l'atto amministrativo dovrà dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Infine, ai sensi del **comma 3**, il comune dovrà inviare l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETÀ GEA.

2.1. CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 l'Amministrazione pubblica può procedere all'acquisizione di partecipazioni nelle società a totale o parziale partecipazione pubblica a condizione che le stesse abbiano ad oggetto **attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali** della stessa Amministrazione.

La norma, riproducendo di fatto quanto già indicato dall'art. 3, comma 27, della Legge n. 224 del 2007, specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica, che nel caso di specie è la produzione di un servizio di interesse generale.

Il servizio in oggetto è quello della gestione integrata dei rifiuti urbani.

Si tratta di un servizio che tipicamente configurabile come fra quelli che concretizzano le finalità istituzionali dell'ente.

L'articolo 14, comma 27 lett. f), del **DL 78/2010**, convertito in legge n. 122/2010, e come successivamente modificato dalla legge n. 135/2012, prevede che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono **funzioni fondamentali dei comuni**, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera p), della Costituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di **raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani** e la riscossione dei relativi tributi.

Inoltre l'articolo **112** recante **“Servizi pubblici locali”** del D.Lgs. 267/2000 prevede al comma 1 che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

Si cita anche la **Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5** recante **“Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”**, che, in attuazione delle disposizioni nazionali ed europee, detta le norme in

materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Si cita in particolare **l'articolo 2** recante **Í Principiî**, **comma 3**, il quale prevede che in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge medesima.

Si evidenzia inoltre che il servizio di gestione integrata dei rifiuti è essenziale ai fini della tutela dell'igiene e della salute pubblica, che costituiscono finalità istituzionali proprie degli Enti locali.

Più nello specifico, GEA è una società partecipata locale che opera, nel rispetto del proprio oggetto statutario, nella gestione dei rifiuti urbani, ovvero in quelli che vengono definiti **servizi pubblici di rilevanza economica a rete**, caratterizzati, in linea di principio, dalla presenza di regolazione del settore, proprio perché di interesse generale (tale indicazione è ribadita peraltro nel *Programma di razionalizzazione della partecipate locali*, presentato nell'agosto 2014 dal Commissario per la razionalizzazione della spesa pubblica).

Dal punto di vista societario, GEA è attualmente configurata come società in house providing, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia, ed il suo capitale sociale, pari ad Euro 890.828, suddiviso in 890.828 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro cadauna, è detenuto dal Comune di Pordenone per una quota di partecipazione pari al 96,876 %, mentre per la restante parte (il 3,124 %) è rappresentato da azioni possedute dai Comuni di Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Erto e Casso, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Roveredo in Piano, Sacile, Sequals, Travesio, Vito d'Asio, come illustrato nella tabella che segue.

	Soci	n. azioni	% di possesso
1	Comune di Pordenone	863.000	96,876
2	Comune di Andreis	256	0,029
3	Comune di Arba	512	0,057
4	Comune di Aviano	1.282	0,144
5	Comune di Barcis	400	0,045
6	Comune di Budoia	500	0,056

7	Comune di Caneva	2.564	0,288
8	Comune di Castelnovo del Friuli	1.000	0,112
9	Comune di Cimolais	410	0,046
10	Comune di Claut	1.000	0,112
11	Comune di Clauzetto	1.000	0,112
12	Comune di Cordenons	2.564	0,288
13	Comune di Erto e Casso	410	0,046
14	Comune di Montereale Valcellina	2.000	0,225
15	Comune di Pinzano al Tagliamento	256	0,029
16	Comune di Polcenigo	2.500	0,281
17	Comune di Roveredo in Piano	3.174	0,356
18	Comune di Sacile	5.000	0,561
19	Comune di Sequals	1.000	0,112
20	Comune di Travesio	1.000	0,112
21	Comune di Vito d'Asio	1.000	0,112
TOTALE		890.828	100,00

Composizione societaria GEA ante acquisto azioni proprie

In virtù della decisione dell'Assemblea dei Soci GEA del 20 febbraio 2017, la società è stata autorizzata ad acquistare azioni proprie nel limite massimo di n. 9.568 azioni, pari al 1,074% del capitale sociale, in corso di dismissione da parte dei comuni di Arba, Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo e Sacile.

Al termine dell'iter di acquisto i predetti Comuni usciranno dal capitale sociale.

La composizione societaria sarà pertanto quella illustrata dalla tabella che segue.

	Soci	n. azioni	% di possesso
1	Comune di Pordenone	863.000	96,876
2	Comune di Andreis	256	0,029
4	Comune di Aviano	1.282	0,144

4	Comune di Barcis	400	0,045
5	Comune di Budoia	500	0,056
6	Comune di Caneva	2.564	0,288
7	Comune di Cimolais	410	0,046
8	Comune di Claut	1.000	0,112
9	Comune di Clauzetto	1.000	0,112
10	Comune di Cordenons	2.564	0,288
11	Comune di Erto e Casso	410	0,046
12	Comune di Montereale Valcellina	2.000	0,225
13	Comune di Roveredo in Piano	3.174	0,356
14	Comune di Sequals	1.000	0,112
15	Comune di Travesio	1.000	0,112
16	Comune di Vito d'Asio	1.000	0,112
17	Azioni proprie	9.568	1,074
TOTALE		890.828	100,00

Composizione societaria GEA post acquisto azioni proprie

A conferma di quanto su esposto in merito all'interesse generale del servizio svolto, si richiama l'art. 2 dello Statuto della società GEA, che ha come oggetto sociale la gestione dei servizi ambientali e dal quale risulta evidente l'esclusività dello stesso rispetto al servizio di cui trattasi. In particolare:

- la raccolta, il conferimento, il trasporto, lo stoccaggio provvisorio e/o definitivo, il trattamento, il deposito a discarica e lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi specie e natura (urbani e speciali, anche assimilabili, pericolosi e non pericolosi);
- la raccolta differenziata ed il recupero, reimpiego e riciclaggio di qualsiasi materiale, e la gestione dei relativi impianti;
- i servizi per la produzione e la commercializzazione di composti (mediante la trasformazione di rifiuti e di altre materie organiche), di trattamento e valorizzazione di materie derivate da procedimenti di recupero;
- lo spazzamento, il lavaggio ed l'innaffiamento delle strade ed altre are pubbliche;
- la manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorativa di aree verdi pubbliche (parchi, giardini, aree di attività sportiva, alberi) delle strade, degli arredi urbani, degli impianti di illuminazione, della segnaletica stradale, della cartellonistica pubblicitaria e degli impianti semaforici;

- la gestione di stabilimenti igienici;
- gli interventi di bonifica, valorizzazione, tutela e salvaguardia dell'ambiente, sgombero della neve da suolo pubblico o privato;
- il monitoraggio ambientale.

Si evidenzia che GEA, con nota acquisita al protocollo comunale n. 6662 del 13.04.2017 ha dichiarato che la società non rientra in nessuna delle categorie vietate dall'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016.

Si sottolinea inoltre che, così come previsto dal comma 4 del summenzionato art. 4 del D.Lgs. 175/2016, GEA è una società *in house* a totale partecipazione pubblica che opera in via esclusiva con gli enti partecipanti e il cui fatturato è generato, ben oltre l'80%, dai soli servizi svolti per conto degli enti pubblici soci.

La sussistenza dell'attività prevalente svolta a favore degli enti locali soci, prevista anche dall'ordinamento comunitario, è dimostrata dall'analisi del Bilancio 2015 di GEA (ultimo bilancio approvato e depositato) che evidenzia che la società nel 2015 ha svolto il servizio di gestione dei rifiuti per i Comuni soci, con servizi resi a favore dei cittadini degli stessi per una quota complessiva preponderante e comunque superiore all'80% delle proprie attività.

A conferma di ciò, dal Bilancio 2015 e dalla relativa nota integrativa è rilevabile come la composizione dei ricavi sia riferita quasi esclusivamente ad attività connesse al servizio di gestione dei rifiuti affidati dai Comuni soci, (risultando voci inerenti ricavi non connessi ad attività tipiche dell'affidamento per percentuali estremamente ridotte.

Considerato che il capitale sociale è detenuto dai Comuni soci della Provincia di Pordenone, la condizione relativa alla parte più importante della propria attività è pertanto soddisfatta, poiché la società GEA svolge la parte più importante della propria attività con tali enti complessivamente considerati.

Si evidenzia inoltre che, come risulta dalla dichiarazione della società acquisita al protocollo comunale n. 6662 del 13.04.2017, GEA:

- nel triennio 2013/2014/2015 ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- gestisce un servizio di interesse generale;
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei cinque esercizi precedenti;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione.

2.2. CONDIZIONI DI CARATTERE TECNICO-SPECIFICO.

L'Amministrazione comunale ritiene che l'acquisizione delle quote di partecipazione di GEA, oltre ai requisiti di carattere generale riportati nel paragrafo 2.1 del presente documento, risponda anche agli obiettivi e alle finalità istituzionali specifiche del servizio identificate dalla stessa Amministrazione.

La scelta compiuta dall'Amministrazione di acquisire le quote della società pubblica GEA, piuttosto che di altri soggetti, è legata anche alle specificità del servizio di gestione dei rifiuti attualmente in essere nel Comune di Prata di Pordenone.

Il servizio infatti si caratterizza per una raccolta delle frazioni riciclabili dei rifiuti che prevede la raccolta congiunta delle frazioni secche riciclabili (carta, plastica, metalli) mediante l'utilizzo di contenitori stradali.

L'Amministrazione comunale ritiene che l'attuale modalità vada mantenuta, in quanto ritenuta la più opportuna.

Tale modalità di organizzazione del servizio infatti garantisce:

- elevate percentuali di raccolta differenziata, che superano l'80% (84,19% nell'anno 2015), ben oltre i limiti minimi di legge previsti);
- la qualità del materiale raccolto, in grado a garantire una valorizzazione economica attraverso i corrispettivi CONAI che contrae i costi di selezione;
- contenimento dei costi della raccolta;
- minor impatto nelle abitudini dei cittadini rispetto ad un servizio di raccolta domiciliare che preveda una separazione %spinta+ delle frazioni riciclabili.

La gestione del servizio pubblico di cui trattasi tramite la società in house GEA Spa consente pertanto di confermare il sistema di raccolta dei rifiuti attualmente in atto, rilevata la particolare esperienza della società in tale modalità, che si ritiene particolarmente efficace, con un costo pro capite tra i più bassi dell'intera provincia, che raggiunge una elevata percentuale di raccolta differenziata e riceve il gradimento della maggioranza dei cittadini, senza effettuare cambi drastici nel sistema di raccolta oggi in essere, come un porta a porta spinto, che potrebbe comportare dei disagi ai cittadini ed un possibile incremento dei costi, senza alcun vantaggio rispetto al sistema attuale;

Dall'analisi effettuata dall'Amministrazione comunale, emerge che GEA è la sola società pubblica presente nel territorio provinciale che possa garantire le modalità del servizio attualmente in essere, non solo dal punto di vista operativo-gestionale, ma anche attraverso la messa a disposizione di idonea impiantistica per il trattamento della frazione multimateriale attraverso accordi con gli impianti di riferimento.

Per quanto attiene il sistema di raccolta adottato nel Comune di Prata di Pordenone, è stato accertato che GEA dispone dei mezzi e del know how necessari a gestire il servizio, attraverso la modalità *domiciliare* per il rifiuto secco residuo e *stradale* (con mezzo monopositore) per le frazioni riciclabili.

La raccolta delle frazioni riciclabili con contenitori stradali è attualmente adottata nei Comuni di Roveredo in Piano, Montebelluna e Pordenone.

In particolare, per quest'ultimo Comune, in considerazione della complessità del servizio gestito trattandosi di capoluogo di provincia, si ritiene che gli ottimi risultati raggiunti da GEA, confermati a livello nazionale dai numerosi riconoscimenti ottenuti, dimostrino la grande esperienza della società e l'elevata qualità del servizio offerto.

Per quanto attiene invece la raccolta ~~multimateriale~~ delle frazioni riciclabili, si evidenzia che nella Provincia di Pordenone è presente un solo impianto che attualmente accetta questa frazione dei rifiuti, attualmente gestito dalla società SNUA e ubicato nel Comune di Aviano.

La società GEA, a fronte di un rapporto consolidato con tale società, garantisce ai Comuni soci per i quali svolge il servizio di gestione dei rifiuti, la selezione e il recupero delle frazioni riciclabili (carta, plastica e metalli), anche se raccolte in maniera non separata, attraverso la modalità ~~multimateriale~~.

Tale modalità è attualmente in essere nel Comune di Cordenons e viene gestita da GEA attraverso l'avvio a selezione e successivo recupero proprio tramite tale impianto.

3. CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELLA SCELTA.

3.1. COSTO SOSTENUTO.

Il comune di Prata di Pordenone intende acquisire lo 0,0287% delle quote della società GEA, pari a 256 azioni.

Si tratta di un pacchetto azionario che, come ricordato in premessa, è nelle disponibilità della società quali azioni proprie, per il quale il Comune intende impegnare e pagare la somma di euro 1.253,48.

Tale importo è pari al valore delle quote in virtù dell'attuale patrimonio netto della società, con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato, e come risultante da conforme dichiarazione della società acquisita al protocollo comunale n. 6662 del 13.04.2017.

Si rileva inoltre che tale valore corrisponde a quello di acquisto di GEA di azioni proprie in possesso di comuni soci, come risultante dal verbale dell'assemblea del 20.02.2017 acquisto agli atti.

3.2. CONVENIENZA ECONOMICA.

L'analisi effettuata dall'Amministrazione comunale e riportata nella relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012 per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, allegato sub B alla medesima delibera giunta di approvazione del presente atto, ha evidenziato come l'acquisto di partecipazioni nella società pubblica GEA sia un'operazione conveniente dal punto di vista economico, se confrontata con le possibili alternative all'affidamento *in house*, ovvero gestione diretta del servizio e gara d'appalto.

Si rinvia pertanto a tale ulteriore atto che viene approvato contestualmente al presente.

3.3 SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA.

L'importo previsto per l'acquisizione delle quote di partecipazione nella società GEA, pari a " 1.253,48 viene finanziato con trasferimenti regionali vincolati agli investimenti, e trova la giusta imputazione al capitolo 29720/110 del bilancio di previsione 2017/2019.

In termini di valutazione di destinazione alternativa dei fondi impegnati si evidenzia che la cifra investita è, in termini assoluti, non rilevante e non preclude o vincola altri investimenti che il Comune intende perseguire nel proprio programma.

3.4. VALUTAZIONI GESTIONI ALTERNATIVE.

Le possibili forme di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani previste dall'ordinamento sono sostanzialmente le seguenti:

- a. affidamento del servizio a società interamente pubblica in **house**,
- b. affidamento a società a capitale **misto** pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.d. ~~%a~~ doppio oggetto),
- c. affidamento del servizio con **gara** ad evidenza pubblica,
- d. gestione in **proprio**.

Per quanto riguarda la possibile **gestione in proprio** del servizio di raccolta di rifiuti da parte del Comune (servizio in economia), si tratta di un'ipotesi astratta e concretamente non percorribile, in quanto il comune di Prata di Pordenone non dispone né del know how, né delle risorse umane disponibili già in organico, né delle attrezzature, né dei mezzi necessari all'assetto del servizio e un eventuale investimento, sia in termini di acquisto sia di assunzione di nuovo personale, in tal senso comporterebbe un impegno economico non praticabile.

Si tratta pertanto di una mera ipotesi di scuola.

Similmente la costituzione di una **società mista** comporterebbe un impegno organizzativo e gestionale nei fatti non praticabile.

Per quel che riguarda l'affidamento del servizio con **gara** ad evidenza pubblica, si rinvia per una motivazione dettagliata alla relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, allegata sub B alla medesima delibera giuntale di approvazione del presente atto.

4. PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ.

L'Amministrazione comunale ritiene che l'acquisto delle quote della società partecipata GEA, sia compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In particolare, la scelta adottata è:

- **efficiente**: in quanto l'amministrazione utilizza in maniera accorta le risorse a propria disposizione perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile;
- **efficace**: in quanto permette all'amministrazione di raggiungere con successo l'obiettivo prefissato;
- **economica**: in quanto permette all'amministrazione di utilizzare, in modo efficiente, le risorse finanziarie disponibili, raggiungendo in modo efficace l'obiettivo prefissato che è quello dell'affidamento *in house* del servizio di gestione dei rifiuti.

Pertanto, a fronte di un investimento economico limitato, il Comune di Prata di Pordenone ha la possibilità di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ad una società sulla quale potrà esercitare un **controllo analogo** a quello da essa esercitato sui propri servizi, in virtù del modello di governance adottato dalla stessa, avendo la possibilità di condizionarne le decisioni, con una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.

5. DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO.

Come già evidenziato, l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 prevede che l'atto amministrativo di acquisizione della partecipazione dovrà dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 20, del D.Lgs. 18 ottobre 2012, l'Ente deve anche indicare la sussistenza di eventuali compensazioni economiche a favore del soggetto affidatario del servizio pubblico locale.

Il concetto di **compensazione** può essere inteso in due modi diversi.

In primo luogo, le compensazioni possono rappresentare eventuali apporti finanziari addizionali che gli enti locali devono corrispondere al soggetto affidatario del servizio pubblico locale, oppure, nel caso del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il sistema di remunerazione si basa, a norma di legge, sull'imposizione della TARI all'utenza, così come istituita dalla Legge 147/2013.

Sulla base di quanto disposto da tale dettato normativo e, in particolare, nell'art. 1, comma 651, il Comune di Prata di Pordenone si attiene, nella definizione del Piano Economico Finanziario per la determinazione del valore della TARI all'utenza, al momento in linea con quanto disposto dal D.P.R. 158/1999, istitutivo del cosiddetto "metodo normalizzato" per la determinazione della tariffa di igiene urbana.

Per quanto qui interessa, così come specificato nella Comunicazione della Commissione Europea C(2011) 9404 del 20.12.2011, le compensazioni che non sono considerate aiuti di stato e che sono considerate automaticamente compatibili con il diritto comune, sono le compensazioni che soddisfano quattro condizioni specifiche individuate dalla giurisprudenza comunitaria e, in particolare, dalla sentenza della Corte di Giustizia nel caso Altmark Trans GmbH.

Lo scopo di queste condizioni è quello di escludere l'esistenza di un aiuto di stato quando la compensazione rappresenta una contropartita delle prestazioni effettuata dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quella delle società che fanno loro concorrenza.

Nel caso di specie, i corrispettivi che sono riconosciuti per i servizi ambientali erogati da GEA sono compensazioni che in senso comunitario non rappresentano aiuti di stato e che sono automaticamente compatibili con il diritto comunitario.

Infatti, in linea con le quattro condizioni previste nella sentenza del caso Altmark Trans GmbH:

- GEA è una società incaricata dell'adempimento di specifici obblighi di servizio pubblico determinati in fase di regolamentazione dell'affidamento del servizio;
- i corrispettivi che verranno erogati a GEA sono definiti in base a parametri preventivamente determinati in modo obiettivo e trasparente nel contratto di servizio che regola l'affidamento del servizio medesimo;
- i corrispettivi erogati non eccedono quanto necessario per coprire integralmente il servizio pubblico, tenendo conto di un mero margine di utile ragionevole.
- GEA, come evidenziato nei paragrafi che precedono, è organizzata secondo criteri di efficienza e ha mezzi adeguati per adempiere agli obblighi di servizio pubblico ad essa affidati. In dettaglio, per quanto riguarda il servizio di raccolta, si può affermare che l'affidamento è effettuato secondo criteri di efficienza.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LIUT LUCIANO
CODICE FISCALE: LTILCN60S03Z401J
DATA FIRMA: 19/04/2017 12:41:00
IMPRONTA: 87F2D5607A9A2C2EADA4E6A9EDC3C435802AB3D424128855B9C0D25FC1EE29D5
802AB3D424128855B9C0D25FC1EE29D55F9D604AF3E197ECE7A16FA77B63F3E3
5F9D604AF3E197ECE7A16FA77B63F3E3F6269AB378B44E1D8FDF4CCD615B5A23
F6269AB378B44E1D8FDF4CCD615B5A23C4BC930C8464CAC06299816DC8FD2AD3

NOME: MASSIMO PEDRON
CODICE FISCALE: PDRMSM73M01F7700
DATA FIRMA: 21/04/2017 11:49:32
IMPRONTA: A4A1B21724A78A3679D650137C042BEB9C2C968114D0C79C6E2C7122E222A13D
9C2C968114D0C79C6E2C7122E222A13D5CB1F94F5A1A2332B937DF821906351D
5CB1F94F5A1A2332B937DF821906351D6D845F2F80F664956B33C6E32606BC3A
6D845F2F80F664956B33C6E32606BC3A71460D8FCA4F25230386123F13C97DFE

NOME: DORINO FAVOT
CODICE FISCALE: FVTDRN66E28I403R
DATA FIRMA: 21/04/2017 13:43:46
IMPRONTA: 6DBEA9AF573DCC88A7B61C3249420828028BBC95AC36701D2E4F000BC40A7419
028BBC95AC36701D2E4F000BC40A74190D7483F774B192DDACD445277972EDBD
0D7483F774B192DDACD445277972EDBD3049689FAFFF8110E3A573242B43E317
3049689FAFFF8110E3A573242B43E3172DC5DB9CBF708CFC9A03A33585DDAC1C